



# COMUNE DI APICE

## Provincia di Benevento

Piazza della Ricostruzione, 1  
82021 Apice (BN)

Tel.: 0824 92 17 11  
Fax: 0824 92 17 42

Sito web: [www.comune.apice.bn.it](http://www.comune.apice.bn.it)  
E-mail: [info@comune.apice.bn.it](mailto:info@comune.apice.bn.it)

### REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

#### **ART.1**

##### *Oggetto del Regolamento*

Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, recinti, siepi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio.

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale.

#### **ART.2**

##### *Espletamento del servizio*

Il servizio di Polizia rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti del Corpo di Polizia Municipale sotto le direttive del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per altre forze di Polizia nonché per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C. P. P. – L'attività della Polizia Municipale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla Legge 7-3-1986 n. 65.

#### **ART.3**

##### *Provvedimenti di Polizia Rurale*

Il Sindaco o il Dirigente preposto provvederanno all'emissione delle ordinanze, ai sensi dei poteri a loro conferiti dal D. Lgs n. 267/2000 e dalla vigente normativa del codice della strada, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per opposizione.

#### **ART.4**

##### *Pascolo di animali*

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, e comunque di età non inferiore ad anni 14, al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.

Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Sindaco.

Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del proprietario del fondo che deve essere esibito ad eventuale richiesta degli agenti di polizia di cui all'art. 2 del presente regolamento. La conduzione di mandrie al pascolo è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di Polizia Veterinaria (art. 42 DPR 320/54). Per pascolo vagante delle greggi, dal Comune di residenza viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Comunale che lo concede qualora ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge (art. 43 DPR 320/54).

La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal codice della strada.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C. P.

#### **ART.5**

##### *Divieto d'ingresso nei fondi altrui*

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto. L'esercizio della caccia è comunque disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

#### **ART.6**

##### *Attraversamenti stradali*

Chi ha il diritto di attraversare le strade con condutture d'acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

#### **ART.7**

##### *Trasporti di legname*

È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buono stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo.

#### **ART.8**

##### *Proprietà dei frutti caduti dalle piante*

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

## **ART.9**

### *Aratura fondi ed irrigazione dei terreni*

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e/o di uso pubblico, non possono lavorare i loro fondi fino al confine delle strade, ma devono formare lungo di esse regolari capitagne o capezzagne in modo da poter volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capitagne o capezzagne devono avere una larghezza non inferiore a mt. 2 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada e non inferiore a mt. 1 negli altri casi. La larghezza è misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso o dal margine superiore/inferiore della scarpata.

Una capitagna di mt. 2 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrinzioni particolari.

In ogni caso, per i terreni adiacenti all'intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.

È fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni.

L'inosservanza di tali regole comporterà per il contravventore:

- Sanzione pecuniaria;
- Pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi;
- Obbligo di formazione della regolare capitagna o capezzagna entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della infrazione.

L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento deve essere eseguita in modo tale che le acque non cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione.

## **ART.10**

### *Manutenzione delle ripe*

Tutti i proprietari o conduttori dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del comune di APICE, dovranno provvedere a :

1. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinate fino ad un'altezza di metri 4,50 dal suolo.
2. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
3. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
4. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
5. Provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi.

Devono inoltre mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restante la sanzione accertata.

## **ART. 11**

### *Dilavamento dei terreni – smaltimento delle acque piovane - prevenzione ed interventi*

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino previa autorizzazione dell'autorità competente (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

Per i terreni confinanti con le strade pubbliche in genere, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo alle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco intimerà agli interessati di provvedere entro congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.

## **ART. 12**

### *Transito di mezzi cingolati*

È fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni.

I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dall'art. 40 del presente Regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali ed agricoli cingolati.

## **ART.13**

### *Trasporti di letame, terra ed altri detriti*

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

## **ART.14**

### *Occupazione aeree pubbliche*

Senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aeree sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico.

## **ART.15**

### *Piantamento di alberi, siepi e apposizioni di recinzione*

Per il piantamento di alberi, siepi, apposizioni di recinzioni o manufatti di qualsiasi tipo lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada con una distanza minima di mt 1,50. Eventuali cancelli o altri sistemi di chiusura devono rispettare la distanza minima di mt. 4 dal ciglio della strada.

In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo tale da non restringere e danneggiare le strade e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada per un'altezza di almeno mt. 4 (quattro).

La distanza dal ciglio dei fissi e dei rii demaniali o privati consorziali che abbiano costituita servitù di stillicidio, come pure le distanze dal piede delle arginature, non potrà essere inferiore a mt 4 (quattro).

## **ART. 16**

### *Malattia delle piante*

In caso di comparsa di crittogame parassita delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale d'intesa con le altre strutture sanitarie pubbliche competenti, con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico del territorio impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta a tali parassiti, in conformità con la legge 18.06.1931 n. 987.

Salve le disposizioni della predetta legge e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa approvato con R. D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato R. D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, i conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati, di denunciare all'Autorità comunale la comparsa di tali parassiti ed altri insetti nocivi o comunque di malattie o deperimenti di piante che appaiono pericolose e diffusivi.

In caso di malattie diffuse o pericolose è vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione, senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

## **ART. 17**

### *Esche avvelenate*

È vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

## **ART. 18**

### *Protezione delle piante*

In materia di protezione delle piante si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i boschi soggetti a vincolo forestale vigono le norme contenute RDL 30.12.1923 n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) per i boschi non soggetti a vincolo è vietato:
  - trasformare il bosco in coltura agraria senza autorizzazione di cui all'art. 182 del RDL 3267/1923;
  - tagliare il ceduo senza lasciare polloni di ripopolamento e le ceppaie;
  - tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudini;
  - danneggiare piante ad alto e medio fusto siano esse pubbliche o private, quando non sia per regolare tenuta delle stesse, svettando o effettuando tagli che ne impediscano il normale sviluppo;
  - lasciare danneggiate le piante da animali in qualsiasi modo.

## **ART. 19**

### *Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari*

L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dal D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni.

Il titolare del patentino, e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi;
- il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile;

- durante la preparazione delle miscele vengano attuate tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni.

Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o arrechino disturbo alla popolazione.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici e tossici; è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

E' vietato l'uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici – tossici e nocivi ai minori di 18 anni e per scopi non agricoli.

E' inoltre vietato effettuare i trattamenti con qualsiasi tipo di prodotto fitosanitario a distanza minore di metri 10 (dieci) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze, dalla sponda dei fiumi e sorgenti, dai ricoveri di animali ed a distanza minore di metri 5 (cinque) dal confine di terreni altrui e da strade pubbliche o ad uso pubblico.

Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva.

Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
- è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.

La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari ed i residui, i sacchi di plastica ed i contenitori di concimi, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente D.L.vo 22/97 - Legge Ronchi; non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua.

E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei.

## **ART.20**

### *Accensione fuochi*

È vietato:

1. a chiunque, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, di accendere fuochi all'aperto nei boschi e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
2. a chiunque, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cortico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiore a 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri;
3. di far brillare mine;
4. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
5. usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;

Nel restante periodo dell'anno è vietato:

- accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli;
- in altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 8 del 10.04.1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della lunghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.
- dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.
- sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.
- il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'art. 15 lett. i) del Codice della Strada.
- di tenere pulite da sterpaglie le aree circostanti alle proprie abitazioni ed a non accendere fuochi in condizioni meteorologiche particolari ed in zone a rischio.

Il fuoco, quando consentito, deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del C. P.

#### **ART.21**

##### *Vendita di propri prodotti*

I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio i prodotti derivanti dalla loro attività agricola e di allevamento, sul luogo stesso di produzione, muniti esclusivamente dell'autorizzazione, prevista dalla legge n. 59 del 9.02.1963, contenente l'indicazione specifica dei prodotti, il luogo e l'ora nei quali è consentita la vendita stessa.

Sono produttori agricoli coloro che come tali sono classificati dall'art. 2135 del C.C. e dalla legge 59/63.

#### **ART.22**

##### *Produzione e vendita del latte*

Per la produzione e vendita di latte destinato all'alimentazione umana e di prodotti a base di latte, si osservano le disposizioni del RD 9.05.1929 n. 994, della legge 3.04.1989 n. 169, del DM 9.05.1991 n. 185, del DPR 14.01.1997 n. 54 e relativa circolare del Ministero della Sanità 1.12.1997 n. 16 nonché delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento di igiene e del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934, n. 1265.

#### **ART.23**

##### *Vendita ambulante di piante e semi*

È vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi, destinate alla coltivazione agricola, senza le prescritte autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 18.06.1931, n. 987 e del D. Lgs. n. 114/98.

## **ART.24**

### *Divieto di impedire il libero deflusso delle acque*

È vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.

Sono pure vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che possono inoltrarsi dentro fossi e canali in modo da restringere la sezione normale di portata delle acque.

I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri di ostacoli e da eccessiva vegetazione, a tal fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini.

Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde arginature ed aeree golenali.

I fossi delle strade rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere spurgati almeno una volta all'anno all'occorrenza, più volte.

In caso di inadempienza il Sindaco intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente rimettendo ai medesimi le spese di esecuzione in aggiunta agli oneri contravvenzionali previsti dal presente regolamento.

## **ART.25**

### *Canali artificiali e irrigazioni laterali*

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla stessa e alle sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

## **ART.26**

### *Pozzi di irrigazione*

È vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza avere ottenuto l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale.

I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione e adeguatamente segnalati.

## **ART.27**

### *Inquinamento*

È vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

Lo scarico di acque derivanti da attività di qualsiasi tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/99 relativa normativa attuativa o modificativa.

Nelle fosse campestri, nei rii e torrenti che per parte vadano in secca e che comunque non mantengano nel corso dell'anno una portata d'acqua, sufficiente alla sussistenza di fenomeni autodepurativi, lo scarico è ammesso esclusivamente, salvo motivata deroga su parere del servizio d'igiene pubblica del Territorio delle ASL, per acque che siano depurate fino al rispetto dei limiti delle tabelle allegate D.Lgs. 152/99.



## **ART.28**

### *Scarico abusivo*

È vietato lo scarico su terreni su fondi agricoli, di rifiuti di ogni tipo, con l'eccezione di materiali inerti per la manutenzione dei strade campestri e di rifiuti di cui sia accertata e documentata dalle autorità competenti la possibilità di utilizzo agricolo.

## **ART.29**

### *Uso dei liquami*

L'uso agricolo di liquami, fanghi di depurazione, composti od altri ammendamenti prodotti da rifiuti è ammesso nel rispetto delle leggi vigenti, purché utile alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare danno per l'ambiente e le persone e possibilità di inquinamento delle falde idriche. In materia si applicano in particolare le norme previste dal D.Lgs. 152/2006, e da altre norme in materia vigente.

## **ART.30**

### *Uso fertilizzanti*

L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, comprese quelle elencate all'articolo precedente, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle vigenti leggi e con modalità quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli effetti molesti.

## **ART.31**

### *Trattamenti sanitari*

I trattamenti con presidi sanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia (DPR 1255/68 e altre normative seguenti). Chi intenda utilizzare presidi sanitari per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

## **ART.32**

### *Case coloniche*

La costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e deruralizzazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. è soggetta a permesso di costruire rilasciata dal Comune a norma di quanto previsto dalle vigenti norme e dalle disposizioni del regolamento edilizio.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare danni alle strade.

### **ART.33**

#### *Stalle*

I locali destinati ad ospitare animali della specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e pollame devono essere:

- a) ubicate in zona agricola;
- b) autorizzate, se richiesto dalla normativa specifica, secondo la specie e destinazione;
- c) razionali per cubatura, illuminazione, aerazione, smaltimento del letame e dei liquami.

Devono avere:

- a) pavimenti con drenaggi di scolo sifonati, grigliati e a chiusura idraulica; a superficie liscia, antiscivolo, impermeabili, facilmente lavabili e disinfestabili;
- b) le pareti (almeno fino a 2 metri d'altezza) con gli stessi requisiti tecnici e di igiene dei pavimenti (compatibilmente) ed intonacate e tinteggiate fino al soffitto;
- c) la posta per animali d'azienda, in materiale antiscivolo, con pendenza del 2-3% per consentire lo scolo dei liquami verso la canalina di raccolta collegata a condutture, munita di pozzetti ispezionabili per il deflusso, terminante (su parere ARPA) in fognatura pubblica, oppure in cisterna impermeabile con capacità di autonomia per almeno 30 gg. (emergenza sanitaria);
- d) le porte e le finestre, dove sia necessario, protette per impedire l'ingresso di animali o insetti indesiderati;
- e) la concimaia (RD 27.07.1934 n. 1265; art. 10 RPV e leggi specifiche) e il relativo pozzetto di raccolta del colaticcio, a tenuta perfetta, situati a conveniente distanza dall'allevamento, dalla sala di mungitura, dal locale per il deposito del latte e della casa di civile abitazione. I liquami derivati, come quelli della stalla fatti defluire convenientemente (su parere tecnico dell'ARPA);
- f) le prese d'acqua in ogni locale ed in numero sufficiente.

### **ART.34**

#### *Eliminazione di animali morti*

In caso di animali morti a causa di malattie infettive o diffuse, o comunque sospetti di esserlo, dovrà essere disposta la distruzione per incenerimento, con spese a carico dell'allevatore, previa certificazione del Servizio Veterinario presso l'ASL.

Il Sindaco, nel caso di decessi naturali, appositamente certificati dall'ASL, potrà disporre adozione di apposita ordinanza che autorizza l'infossamento in idoneo sito come previsto dal D.L.vo 508/92, art. 3, commi 3 e 4 nei modi previsti dal Decreto.

### **ART.35**

#### *Igiene delle stalle*

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito non inzaccherato di sterco o altro materiale. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

### **ART.36**

#### *Macellazione suini a domicilio*

Tutti i privati che intendono effettuare la macellazione di animali della specie suina, ad esclusivo uso familiare, presso il proprio domicilio sono autorizzati alla macellazione dei suddetti capi, previa valutazione da parte dei medici Veterinari della competente Unità Operativa Veterinaria dell'ASL BN1 dell'istanza per concordare giorno e ora delle visite ispettive.

I cittadini interessati dovranno inviare formale richiesta di macellazione, tramite gli Uffici del Comune, al Servizio Veterinario della ASL BN1 territorialmente competente, al fine di concordare la data della macellazione e l'ora della visita ispettiva.

Le suddette macellazioni devono essere effettuate esclusivamente dal 1 dicembre al 28 febbraio dell'anno successivo.

## **ART.37**

### *Custodia animali in transito*

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da guardia entro la proprietà privata munita di adeguata recinzione;
- i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

## **ART.38**

### *Cani rinvenuti nei propri fondi*

Chiunque nei propri fondi rinviene animali non di sua proprietà può trattenere provvisoriamente dandone immediata comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario e al proprietario legittimo se conosciuto. Il legittimo proprietario è obbligato all'eventuale risarcimento dei danni provocati dall'animale oltre alle spese di mantenimento.

Gli animali mancanti di tatuaggio di riconoscimento, dei quali non sia possibile rintracciare il legittimo proprietario e non possono essere tenuti presso il ritrovatore, dovranno essere ricoverati presso idonei canili indicati dall'autorità veterinaria e, comunque, a norma di quanto previsto dalla Legge 14.08.1991 n.281, non potranno essere soppressi salvo i casi di grave malattia incurabile o in caso di conosciuta e comprovata pericolosità.

## **ART.39**

### *Denuncia possesso di animali*

I proprietari devono denunciare al Servizio Veterinario la consistenza numerica degli animali delle specie bovine, equine, ovi-caprine e suine in qualsiasi titolo detenute, nonché qualsiasi variazione che intervenga nel numero dei capi. Analoga denuncia deve essere effettuata anche per i cani ai fini della iscrizione nell'anagrafe canina.

## **ART.40**

### *Sanzioni*

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta in via principale agli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale e della Polizia Giudiziaria.

Per le violazioni costituenti reato a norme delle vigenti leggi, sarà provveduto, da parte di agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A. G. secondo le modalità del vigente C.P.P.

Fatto salvo il principio di specialità di cui all'art.9 della legge 689/81, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da Euro 51,65 a Euro 516,46.

Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già citata legge 689/81. per le violazioni dell'art.20, comma 7, e per le violazioni all'art.34, comma 2, si applica una sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 1549,37.

L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.

## **ART.41**

Oltre al pagamento della somma prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

#### **ART.42**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma del D.Lgs. 267/2000, salvo i casi previsti dall'art.650 del C. P., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 1032,91.

#### **ART.43**

Gli ufficiali e gli agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere violazione sempreché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione, ai sensi e con le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

Qualora la violazione costituisca reato, il sequestro va effettuato seguendo le norme del codice di procedura penale.

#### **ART.44**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione comunale, sarà applicata quale sanzione accessoria, la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza del presente regolamento;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e ripristino conseguente alla violazione;
- c) per morosità dal pagamento di tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e comunque si protrarrà fino alla dovuta esecuzione delle prestazioni dovute dall'interessato.

#### **ART.45**

Nel caso che la violazione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione in via breve alla condizione che il trasgressore elimini, entro un congruo periodo di tempo, le conseguenze determinate dalla violazione.

#### **ART.46**

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua regolare approvazione dei competenti organi. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 06.07.2010

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 08.07.2010 al 23.07.2010

Data di esecutività dal 18.07.2010